

NOTA DELL'UFFICIO LEGISLATIVO CONFESERCENTI NAZIONALE

Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato il testo del decreto con cui sono definite le modalità applicative dell'art. 62 del DL n. 1/2012, recante "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari", che è stato trasmesso per la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Da quanto è dato sapere, non è neppure presa in considerazione l'ipotesi di una proroga del termine di efficacia delle norme, previsto per il prossimo 24 ottobre, per quanto richiesta da molta parte degli operatori implicati.

Il Ministero ha raccolto le osservazioni del Consiglio di Stato, trasponendole nel testo definitivo.

La prima osservazione, sicuramente quella di maggior rilievo - anche se occorrerà verificare le conseguenze che avrà nell'applicazione pratica - deriva dalla richiesta, fatta dal CdS al MIPAAF, di valutare se "esplicitare, nella definizione dei confini applicativi del regolamento, un più puntuale riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera, connotate dal requisito del significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale". Il Ministero, accogliendo l'osservazione, è intervenuto sull'art. 1, primo comma, del decreto, stabilendo che lo stesso **"reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 62 del DL n. 1/2012 (...) con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera commerciale connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale"**.

E' chiaro che un'interpretazione stringente di detto punto ricondurrebbe l'applicazione della norma in un contesto molto più limitato di quello, generalizzato, che sta infondendo nell'intero comparto dell'alimentare il timore della necessità di un complessivo adeguamento della contrattualistica e dei termini di pagamento.

Gli altri punti notevoli di modifica riguardano:

- **l'inserimento della nuova normativa tra le "norme ad applicazione necessaria** di cui all'art. 9 del Reg. CE n. 593/2008" (trattasi delle disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il Regolamento medesimo, che normalmente stabilisce quale sia la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali quando siano implicate aziende operanti in diversi Stati);
- **la soppressione del riferimento ad un tasso di interesse convenzionale concordato tra imprese: l'unico tasso, inderogabile, applicato alla scadenza del termine per il pagamento sarà quello legale di mora**, pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- **necessità della sottoscrizione del contratto o della documentazione omologa (fatture, documenti di trasporto, ordini di acquisto): la superfluità della sottoscrizione potrà affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto;**
- **possibilità di produrre, in caso di necessità, una prova contraria circa la data di ricevimento della fattura** da parte del cessionario dei prodotti, quando essa non sia ricavabile dalla firma di una ricevuta (in caso di consegna a mano), dal ricevimento di una raccomandata A.R. o dall'invio di una PEC o dall'impegno del sistema EDI; **viene così superata quella presunzione che avrebbe fatto assumere incontrovertibilmente come data di ricevimento della fattura quella di consegna dei prodotti;**
- **il divieto di negare il pagamento dell'intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all'adempimento della medesima.**